

COMUNICAZIONI

Missioni vevoleli nella seduta del 21 settembre 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Barbi, Berlusconi, Biancofiore, Bindi, Bocchino, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Bratti, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Graziano, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Pianetta, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Tabacci, Tempestini, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Barbi, Berlusconi, Biancofiore, Bindi, Bocchino, Bocci, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Bratti, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Fava, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Graziano, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Nucara,

Leoluca Orlando, Pecorella, Pianetta, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Tabacci, Tempestini, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 20 settembre 2010 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

CATANOSO GENOESE: « Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese sostenute nell'interesse dei figli dal genitore non affidatario » (3717).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dal deputato Farina Coscioni:

BELLANOVA ed altri: « Azioni positive per la realizzazione dell'integrazione delle donne disabili nel mondo del lavoro » (760);

SERENI ed altri: « Disposizioni concernenti i livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone non autosufficienti » (1093);

ARGENTIN ed altri: « Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, concernente interventi in favore dei disabili gravi nell'ambito dei progetti di servizio civile volontario » (1568);

GRASSI ed altri: « Disposizioni in materia di destinazione di beni in favore di persone con gravi disabilità e di discendenti privi di mezzi di sostentamento » (1874);

PORTA ed altri: « Norme per la conservazione e la diffusione della memoria dell'emigrazione italiana » (2267);

CODURELLI ed altri: « Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante » (3367).

Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dal deputato Maurizio Turco:

BELLANOVA ed altri: « Azioni positive per la realizzazione dell'integrazione delle donne disabili nel mondo del lavoro » (760);

SERENI ed altri: « Disposizioni concernenti i livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone non autosufficienti » (1093);

SERVODIO ed altri: « Istituzione di un servizio di assistenza sanitaria sui treni viaggiatori a lunga percorrenza » (1254);

ARGENTIN ed altri: « Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, concernente interventi in favore dei disabili gravi nell'ambito dei progetti di servizio civile volontario » (1568);

GRASSI ed altri: « Disposizioni in materia di destinazione di beni in favore di persone con gravi disabilità e di discendenti privi di mezzi di sostentamento » (1874);

LIVIA TURCO ed altri: « Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare » (2024);

PORTA ed altri: « Norme per la conservazione e la diffusione della memoria dell'emigrazione italiana » (2267);

SBROLLINI ed altri: « Disposizioni per garantire la tutela dei minori nell'ambito della comunicazione radiotelevisiva e degli altri mezzi di comunicazione » (3062);

CODURELLI ed altri: « Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante » (3367);

MORASSUT ed altri: « Princìpi generali in materia di governo del territorio nonché di perequazione, compensazione e incentivazioni urbanistiche » (3543).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettere del 5 agosto e del 3 settembre 2010, ha trasmesso due note relative all'attuazione data all'ordine del giorno PORTA ed altri n. 9/3210/55, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 febbraio 2010, concernente la possibilità di prorogare il termine per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone originarie dei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico, emigrate prima dell'entrata in vigore del Trattato di Saint Germain del 1920, e ai loro discendenti che ne facciano domanda, per la parte di propria competenza, alla mozione DONADI ed altri n. 1/00353, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta dell'8 aprile 2010, riguardante iniziative in materia di politiche migratorie e di integrazione nonché per il contrasto al lavoro irregolare.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettere del 9 settembre 2010,

ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data agli ordini del giorno MADIA ed altri n. 9/3350-A/56, SBROLLINI ed altri n. 9/3350-A/57, SCHIRRU n. 9/3350-A/59 e BOSSA n. 9/3350-A/58, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 5 maggio 2010, riguardanti la destinazione di risorse finanziarie a favore dei consumi delle fasce sociali che risentono maggiormente della crisi economica, quali giovani coppie, anziani, disabili o famiglie con figli; ha trasmesso inoltre due note relative all'attuazione data alla risoluzione conclusiva Antonino FOTI ed altri n. 8/00072, accolta dal Governo ed approvata dalla XI Commissione (Lavoro) nella seduta dell'8 giugno 2010, in materia di sviluppo dei fondi pensione, e, per la parte di propria competenza, alla mozione SANTELLI ed altri n. 1/00356, concernente iniziative in materia di politiche migratorie e di integrazione, nonché per il contrasto al lavoro irregolare, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta dell'8 aprile 2010.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro) competente per materia.

Trasmissione dal ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale.

Il ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, con lettere in data 17 settembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni sull'attività svolta negli anni 2008 e 2009 dall'Ente italiano per la montagna (EIM), comprensiva dei conti consuntivi, piante organiche e consistenza degli organici per le medesime annualità e dei bilanci di previsione relativi agli anni 2009 e 2010.

Questa documentazione è stata trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 20 settembre 2010, ha trasmesso, in attuazione del protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Quarta relazione annuale 2009 sull'attuazione dell'assistenza comunitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota (COM(2010)468 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il primo programma relativo alla politica in materia di spettro radio (COM(2010)471 definitivo) e relativo documento di accompagnamento — Documento di lavoro dei servizi della Commissione — Sintesi della valutazione dell'impatto (SEC(2010)1035 definitivo), che sono assegnati in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). La predetta proposta di decisione è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 21 settembre 2010;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al

Comitato delle regioni – La banda larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia digitale (COM(2010)472 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'ammissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (COM(2010)473 definitivo) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SEC(2010)1041 definitivo), che sono assegnati in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);

Comunicazione della Commissione relativa allo sviluppo di uno spazio unico ferroviario europeo (COM(2010)474 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifiusione) (COM(2010)475 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 21 settembre 2010;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – *Youth on the Move* – Un'iniziativa per valorizzare il potenziale dei giovani ai fini di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione europea (COM(2010)477 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro);

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione del

l'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa alla posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (COM(2010)500 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in merito all'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti nell'assistenza sanitaria transfrontaliera (COM(2010)503 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);

Lettera rettificativa n. 1 al progetto di bilancio generale 2011 – Stato delle entrate e delle spese per sezione – Sezione II – Consiglio europeo e Consiglio; Sezione III – Commissione; Sezione X – Servizio europeo per l'azione esterna (SEC(2010)1064 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di un provvedimento concernente un'amministrazione locale.

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 17 settembre 2010, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Apricale (Imperia).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

**Richieste di parere parlamentare
su proposte di nomina.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 settembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Rino Tarelli a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) (70).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione (Lavoro).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 settembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del generale di squadra aerea (aus.) Piergiorgio Crucioli a presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) (71).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione (Difesa).

**Richiesta di un parere parlamentare
su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 settembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento mi-

litare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-*bis* a 8-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (255).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 ottobre 2010. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 6 ottobre 2010.

**Atti del Governo presentati per il parere –
Nuovo termine per l'espressione del
parere parlamentare.**

Con riferimento allo schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola (164) e allo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola (168), il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ha stabilito che la Commissione parlamentare per la semplificazione dovrà esprimere il prescritto parere su ciascuno dei predetti atti entro il nuovo termine del 20 ottobre 2010.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*INTERPELLANZA E INTERROGAZIONE***A) Interpellanza*****Problematiche concernenti il trasferimento dei beni demaniali dallo Stato alla regione Sardegna – 2-00701***

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, per sapere – premesso che:

in Sardegna, in quanto regione autonoma, è lo statuto speciale, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 9 marzo 1948, n. 58, a prevedere quali sono i beni demaniali regionali. All'articolo 14 si prevede che « la regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare ed in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo »;

la regione, in quanto titolare di tale bene, esercita a pieno titolo tutte le funzioni relative alla gestione del demanio idrico (i fiumi, i torrenti, i laghi, e le acque definite pubbliche);

l'articolo 29 del codice della navigazione (e all'annesso regolamento per la navigazione marittima) di cui al regio decreto n. 327 del 1942, entrato in vigore il 21 aprile 1942 e tuttora vigente, cita le pertinenze del demanio marittimo ossia: « le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso ». Tali opere (fari, moli, argini e altro) sono caratterizzate da un

rapporto di accessorietà rispetto al bene demaniale, col quale si immedesimano;

con l'accordo di programma sottoscritto il 7 marzo 2008 tra la regione Sardegna, il Ministero della difesa e l'agenzia del demanio sono state definite le procedure, i tempi e le modalità di dismissione degli immobili, dei beni demaniali dallo Stato alla regione. Tre sono stati gli allegati contenenti lunghi elenchi di beni, tra i quali quelli immediatamente dismissibili e quelli da dismettere dopo la riallocazione delle funzioni in altre infrastrutture da parte della regione (caserme, ospedali militari, importanti complessi alloggiativi). Un elenco di beni effettivamente utilizzati per gli usi governativi. Un elenco di beni, invece, non più destinati a usi governativi e che, quindi, oggi sono stati trasferiti, oltre 350. Un elenco di beni sui quali si continua a discutere, se ci sia effettivamente un uso governativo o meno, e sul quale si sarebbero dovuti perfezionare nuovi sopralluoghi e verificato ulteriormente; e poi è stato fatto un ulteriore elenco di beni che, invece, sono stati trasferiti, sulla base di un ordinanza della Protezione civile, che ha riguardato i beni militari della Maddalena e altri. Oggi, di quell'accordo non si conosce l'iter di attuazione e continuano a verificarsi episodi lesivi delle prerogative disciplinate dallo statuto speciale della regione Sardegna. Si ignora parimenti se la Commissione paritetica Stato-regione prevista dall'articolo 56 dello statuto, recentemente rinnovata, stia operando in tale ambito;

recentemente, per fare un esempio, la regione Sardegna ha dichiarato, per

quanto riguarda il faro di Punta Scorno, nel comune di Porto Torres, di essere la legittima proprietaria sin dal 1994, quando l'agenzia del demanio l'avrebbe trasferito alla regione che lo ha iscritto nel conto patrimoniale con il numero identificativo 2133; successivamente il Ministero della difesa con ulteriore nota ha dichiarato la titolarità statale del bene, ribadendo che, se non fosse intervenuto specifico accordo, lo avrebbe tenuto nel proprio conto patrimoniale. Analoghe ipotesi di utilizzi per finalità turistiche sono state recentemente dichiarate: Capo Sandalo (Carloforte), Capo Mannu (S. Vero Milis), Isola del Porto (Olbia);

emerge chiaramente — in ogni caso — l'obbligo di trasferimento al demanio o al patrimonio indisponibile della regione autonoma della Sardegna dei beni che abbiano perso la loro funzione di difesa militare mediante specifica dichiarazione, ovvero *de facto*, ad esempio quando il competente Ministero della difesa ipotizzi il loro utilizzo con finalità turistiche, le quali palesemente esulano dai compiti istituzionali della difesa nazionale. Si tratta, infatti, di conseguenze pacificamente derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 dello statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale n. 3 del 1948 e successive modifiche e integrazioni);

allo stato attuale, le normative attuative della riforma costituzionale del Titolo V (legge costituzionale n. 3 del 2001) pongono il principio secondo cui le competenze non attribuite espressamente allo Stato spettano alle regioni e agli enti locali. Tuttavia, emerge un disorganico quadro normativo di riferimento;

risulta, quindi, difficile coniugare le suddette previsioni con le norme del codice della navigazione relative alle funzioni dell'autorità marittima in tema di delimitazione, sdemanializzazione o di ampliamento del demanio marittimo (tuttavia, a riportare chiarezza è intervenuta la giurisprudenza amministrativa ritenendo che tutti i provvedimenti che incidono sull'aspetto dominicale del demanio

marittimo permangano in capo allo Stato) o, ancora, con l'articolo 59 del regolamento per la navigazione marittima, recante disposizioni sul potere di ordinanza del comandante del porto;

tutto ciò comporta inevitabili conflitti di attribuzioni tra le diverse amministrazioni coinvolte (autorità marittime, autorità portuali, autorità regionali ed enti locali) e, di conseguenza, notevoli difficoltà che si ripercuotono nel concreto esercizio delle funzioni di polizia amministrativa dei beni demaniali, che non di rado si tramutano in problematiche operative sul piano dell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria —:

se non ritenga opportuno promuovere una rivisitazione delle norme codicistiche e la redazione di un Testo unico in materia demaniale, ovvero di un intervento chiarificatore finalizzato ad individuare e definire quelle « zone grigie » che ancora oggi pervadono la materia *de qua*;

se non ritenga opportuno comunicare l'elenco di tutti i beni immobili la cui funzione della difesa nazionale è cessata, ricadenti nel territorio della regione Sardegna e non ancora iscritti negli elenchi delle cessioni;

se non ritenga opportuno predisporre un elenco dei beni ricadenti nel territorio della Sardegna non ancora transitati dal patrimonio dello Stato a quello regionale nonostante la cessata funzione originaria, oggetto di iniziative analoghe a quelle intraprese per i predetti casi;

se non ritenga necessario avviare un'urgente e puntuale ricognizione dei beni ancora in capo al demanio militare e che non hanno più alcuna funzione connessa con quelle originarie, per procedere ad una rapida cessione degli stessi alla regione autonoma della Sardegna in base all'articolo 14 dello statuto speciale della Sardegna;

se non intenda convocare immediatamente la regione Sardegna nel prossimo tavolo annunciato per le regioni a statuto speciale, per definire i provvedimenti di

attuazione della legge n. 42 sul federalismo fiscale, e per il completamento del definitivo passaggio dei beni demaniali.

(2-00701) « Schirru, Calvisi, Pes, Marrocu, Melis, Fadda, Arturo Mario Luigi Parisi, Bellanova, Buchino, Servodio, Farinone, Gnechi, Causi, Nannicini, Murer, Tempestini, Antonino Russo, Cardinale, Siragusa, Strizzolo ».

(6 maggio 2010)

B) Interrogazione

Gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione italiana arbitri – 3-00085

BOCCIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri*, per sapere – premesso che:

l'Associazione italiana arbitri (Aia) è l'associazione che, all'interno della Federazione italiana giuoco calcio (Figc), riunisce obbligatoriamente tutti gli arbitri italiani che prestano la loro attività di ufficiali di gara nelle competizioni della Federazione italiana giuoco calcio e degli organismi internazionali cui aderisce la Federazione stessa;

ai sensi dell'articolo 29, comma 3, dello statuto della Federazione italiana giuoco calcio, i principi informativi devono trovare applicazione nei regolamenti dell'Associazione italiana arbitri;

l'articolo 9 (Garanzie etiche e procedure) dei principi informativi dei regolamenti dell'Associazione italiana arbitri prevede, tra l'altro che:

1. I regolamenti dell'Associazione italiana arbitri devono prevedere apposite norme e procedure volte ad assicurare che le funzioni arbitrali siano svolte con lealtà e probità ed in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio;

2. I regolamenti dell'Associazione italiana arbitri devono prevedere l'istituzione ed il funzionamento di un comitato dei garanti, preposto alla garanzia della struttura associativa ed alla prevenzione e segnalazione di comportamenti, procedure e norme interne che possano costituire ostacolo alla indipendenza, efficienza e moralità del settore arbitrale;

3. I componenti il comitato dei garanti devono essere persone di alto profilo etico e professionale e devono essere nominati, in maggioranza, da persone autorevoli che rivestano cariche dell'ordinamento sportivo esterne all'Associazione italiana arbitri;

in base al sopra citato articolo 9 dei principi informativi dei regolamenti dell'Associazione italiana arbitri, il regolamento dell'Associazione italiana arbitri, all'articolo 16 (Il comitato dei garanti) prevede:

il comitato dei garanti è composto da tre membri di cui uno, con funzioni di responsabile, nominato dal presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, uno dal presidente federale ed uno dal comitato nazionale in composizione allargata su proposta del presidente dell'Associazione italiana arbitri, tra personalità eminenti dello sport o della società civile, di riconosciuta indipendenza ed integrità morale, che abbiano conseguito particolari benemeritenze o risultati di ordine sportivo, professionale o culturale;

4. Sono compiti del comitato dei garanti:

a) proporre al comitato nazionale in composizione allargata il codice etico e di comportamento e le successive modificazioni;

b) emanare, anche d'ufficio, indirizzi interpretativi sulla applicazione del codice etico e di comportamento da trasmettere al comitato nazionale;

c) esprimere pareri scritti a richiesta degli organi direttivi centrali e periferici e dei singoli associati sulla cor-

rettezza dei comportamenti a tenersi ad opera degli associati nell'ambito sportivo e della vita privata, nonché dirimere eventuali contrasti insorti con comunicazione a tutti gli interessati;

d) controllare e verificare, d'ufficio o su segnalazione di associati, il rispetto del codice etico e comportamento ad opera di tutti gli associati, emettendo inviti scritti di conformità all'associato e per conoscenza al suo presidente sezionale per eventuali inadempienze che non assumano rilevanza disciplinare;

e) proporre al comitato nazionale iniziative utili alla diffusione ed alla conoscenza del codice etico e di comportamento e collaborare nelle iniziative promosse dagli organi direttivi centrali e periferici;

5. Il comitato dei garanti svolge funzioni di controllo della struttura associativa proponendo al presidente federale ed al presidente dell'Associazione italiana arbitri modelli organizzativi volti ad assicurare la massima efficienza e moralità dell'associazione, la piena osservanza del codice etico da parte degli associati, e la prevenzione di possibili violazioni regolamentari;

6. Il comitato dei garanti segnala alla procura federale o alla procura arbitrale eventuali violazioni riscontrate che possano avere rilevanza disciplinare. Segnala, altresì, al presidente federale e al presidente dell'Associazione italiana arbitri inefficienze o irregolarità riscontrate;

L'Associazione italiana arbitri è organizzata con autonomia operativa e amministrativa che può esercitare anche tramite le proprie articolazioni ed espleta la gestione delegata dalla Federazione italiana giuoco calcio nel rispetto dello statuto e delle norme federali;

le risorse finanziarie dell'Associazione italiana arbitri sono rappresentate dai contributi federali, da quelli degli associati e da introiti provenienti da terzi anche in conseguenza di accordi commerciali per lo sfruttamento del diritto della

propria immagine e di quella dei propri associati. In ogni caso, la Federazione italiana giuoco calcio agevola l'Associazione italiana arbitri e le sue articolazioni territoriali nel reperimento di risorse finanziarie e contributi finalizzati al sostegno e sviluppo dell'attività associativa, nonché alla innovazione tecnologica, con vincolo di destinazione ed assegnazione immediata all'Associazione italiana arbitri;

L'Associazione italiana arbitri, nella tenuta della contabilità e nella attività gestionale delegata, osserva le norme e le direttive federali e fornisce alla Federazione italiana giuoco calcio idoneo rendiconto periodico. La contabilità dell'Associazione italiana arbitri confluisce nel bilancio preventivo e consuntivo annuale della Federazione italiana giuoco calcio;

L'Associazione italiana arbitri adotta i propri regolamenti in conformità allo statuto della Federazione italiana giuoco calcio, ai principi informativi eventualmente emanati dal consiglio federale, allo statuto ed agli indirizzi del Comitato olimpico nazionale italiano ed alla normazione vigente;

L'articolo 39, comma 6, dell'attuale regolamento dell'Associazione italiana arbitri, riprendendo testualmente quanto disposto dal comma 7 del medesimo articolo del vecchio regolamento dell'Associazione italiana arbitri, statuisce che: «ogni associato individualmente può disporre della propria immagine di arbitro e sfruttarla ai fini commerciali stipulando contratti privatistici, previa autorizzazione scritta del presidente dell'Associazione italiana arbitri che valuta la compatibilità tra le prestazioni richieste all'associato e l'esercizio indisturbato, imparziale e trasparente della funzione arbitrale. Ciascun associato si obbliga a versare all'Associazione italiana arbitri un contributo straordinario pari al 10 per cento dei compensi percepiti per attività promopubblicitarie, da destinare ad un fondo speciale di solidarietà per gli arbitri.»;

come annunciato dalla stessa Federazione italiana giuoco calcio, in data 20

settembre 2004, veniva siglata un'importante operazione di sponsorizzazione arbitrale: il progetto « Arbitro Campione », che prevedeva un investimento totale superiore a 8 milioni di euro, distribuiti su un arco di quattro stagioni sportive. Nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Federazione internazionale delle associazioni calcistiche (Fifa), l'accordo prevedeva che i fondi ricavati dalla sponsorizzazione di *Ing Direct* fossero destinati alla crescita professionale dell'Associazione italiana arbitri e alle sue attività di organizzazione e formazione —:

se a seguito delle precise ed univoche statuizioni dei principi informativi dei regolamenti dell'Associazione italiana arbitri e dello stesso regolamento dell'Associazione italiana arbitri, quando sia stato nominato il comitato dei garanti dell'Associazione italiana arbitri, e quali siano i suoi componenti;

nell'eventualità che questo importante e necessario organo di garanzia non sia stato nominato, se risulti di chi siano le responsabilità della mancata nomina e se tutti gli atti adottati in assenza di tale organismo abbiano validità, e se l'assenza di tale organo possa o abbia potuto pregiudicare i diritti di tutela dei singoli associati;

quale sia l'entità dei rapporti economici intercorsi da « calciopoli » ad oggi tra dell'Associazione italiana arbitri, la Federazione italiana gioco calcio e il Comitato olimpico nazionale italiano;

i meccanismi attraverso i quali consistenti somme di denaro vengono corrisposte all'Associazione italiana arbitri e il loro preciso e dettagliato utilizzo;

quale sia stato il compenso corrisposto dalla *Ing Direct* all'Associazione italiana arbitri a partire dal 2004 per la sponsorizzazione di tutti gli arbitri, quale sia l'entità delle somme destinate alla crescita professionale dell'Associazione italiana arbitri e alle sue attività di organizzazione e formazione; quale sia l'entità delle eventuali somme trattenute dalla Fe-

derazione italiana gioco calcio; quale sia l'entità del compenso corrisposto alla società di consulenza *I&B Group*; quale sia il dettaglio delle eventuali somme corrisposte, per tale sponsorizzazione, ad ogni tesserato appartenente alla commissione arbitri nazionale di serie A e B e, in special modo, il dettaglio delle somme corrisposte singolarmente ai quattro arbitri protagonisti della campagna pubblicitaria (Collina, De Santis, Trefoloni, Paparesta);

quale sia la tipologia del rapporto di fornitura tecnica e/o sponsorizzazione della *Diadora* con l'Associazione italiana arbitri; quale sia stato, negli ultimi cinque anni, il compenso corrisposto dall'Associazione italiana arbitri agli arbitri appartenenti alla commissione arbitri nazionale di serie A e B per l'utilizzo del materiale tecnico *Diadora*, quale sia il criterio con cui tali somme siano state suddivise tra i vari arbitri e se tali somme siano mai state percepite anche da altri soggetti sprovvisti della qualifica di arbitro effettivo appartenente alla commissione arbitri nazionale ed eventualmente per quali motivazioni;

se sia vero che oltre all'allora presidente federale, Carraro, l'intera questione riguardante i contratti di sponsorizzazione e fornitura di materiale siano stati gestiti e/o supervisionati dall'allora vice presidente federale, nonché attuale presidente federale Giancarlo Abete;

quale sia la natura contrattuale dei rapporti tra l'Associazione italiana arbitri e/o la Federazione italiana gioco calcio e gli arbitri appartenenti alla commissione arbitri nazionale di serie A e B e come si sia evoluta negli ultimi dieci anni, sia dal punto di vista contrattuale che previdenziale;

se, oltre che con gli arbitri effettivi a disposizione della commissione arbitri nazionale, l'Associazione italiana arbitri e/o la Federazione italiana gioco calcio abbiano sottoscritto contratti con altri tesserati dell'Associazione italiana arbitri; in tale ipotesi, quale siano le motivazioni alla base della sottoscrizione e la loro dettagliata misura;

se mai nella storia dell'Associazione italiana arbitri, qualche associato dell'Associazione italiana arbitri abbia sottoscritto individualmente, disponendo della propria immagine di arbitro e sfruttandola ai fini commerciali, contratti privatistici; se abbia a tale proposito richiesto autorizzazione scritta al presidente dell'Associazione italiana arbitri e, soprattutto, se mai qualche associato abbia versato all'Associazione italiana arbitri un contributo straordinario pari al 10 per cento dei compensi percepiti per attività promopubblicitarie, da destinare ad un fondo speciale di solidarietà per gli arbitri, così come previsto dall'articolo 39 del regola-

mento dell'Associazione italiana arbitri; se quanto disposto dal citato articolo 39 sia stato mai disatteso e quali sanzioni siano state adottate in tali casi;

se attualmente tesserati, personale dipendente, dirigenti e consulenti della Federazione italiana giuoco calcio e del Comitato olimpico nazionale italiano, direttamente o indirettamente coinvolti nell'indagine della procura della Repubblica di Napoli, denominata « calciopoli », continuano a svolgere incarichi e mansioni all'interno della Federazione italiana giuoco calcio, o in strutture ad essa collegate in qualsiasi modo, e con quali ruoli. (3-00085)

(11 luglio 2008)

**PROGETTO DI BILANCIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
PER L'ANNO FINANZIARIO 2010 (DOC. VIII, N. 6)**

DOC. VIII, N. 6 – Ordini del giorno

La Camera,

premessi che:

la Camera dei deputati, per le proprie esigenze di funzionamento, conduce in locazione, tra gli altri, gli immobili denominati Palazzo Marini 1, 2, 3, 4, per i quali corrisponde alla proprietà un canone annuo di oltre 30 milioni di euro;

beneficiaria di questa considerevole somma è la società Milano 90, dell'imprenditore Sergio Scarpellini, società che pure riceve dall'amministrazione della Camera ulteriori 17 milioni di euro circa per i servizi ancillari dalla stessa forniti nei locali oggetto della locazione;

la locazione degli immobili dell'ex albergo Marini, oggi denominati Palazzo Marini, venne decisa dall'allora Presidente della Camera, onorevole Luciano Violante, tra il 1997 e il 2000, concludendo contratti di locazione della durata di nove anni rinnovabili con la previsione, altresì, di un'opzione di acquisto in favore della Camera dei deputati, al prezzo ritenuto congruo dall'Ufficio tecnico erariale, ridotto del 50 per cento dei canoni di locazione nel frattempo versati;

l'individuazione degli immobili dell'ex albergo Marini quale sede secondaria della Camera dei deputati avvenne quando gli stessi, inutilizzati da tempo, avevano necessità di ristrutturazione e di cambio di

destinazione d'uso e non se ne poté determinare la congruità del prezzo della locazione proprio per tale ragione;

gli immobili furono acquistati dalla Milano 90 al fine ed in considerazione della conclamata volontà della Camera di condurli, poi, in locazione;

nel corso della locazione, la Camera dei deputati ha corrisposto alla società Milano 90 complessivamente oltre 300 milioni di euro, che ben avrebbero potuto essere utilizzati per l'acquisto dell'immobile che all'attualità può ritenersi avere un valore non superiore ad euro 150 milioni;

appare in ogni caso che il canone di locazione corrisposto attribuisce in linea teorica all'immobile un valore tra i 500 e i 600 milioni di euro, laddove venga applicato un tasso di rendita tra il 5 ed il 6 per cento, di guisa che ciascuno dei circa 12.000 metri quadrati avrebbe un valore tra i 41.600 e i 50.000 euro;

quanto innanzi collide pesantemente con i criteri di buona amministrazione e di economicità della gestione del denaro pubblico che contribuisce al bilancio di questa istituzione;

se la Camera contraesse un mutuo fondiario alle condizioni di mercato oggi prevalenti e nella forma prudente del tasso fisso, pagando come rata quanto oggi paga per canone di locazione, potrebbe ottenere, ad esempio, per una durata ventinquennale, un mutuo pari ad oltre 450 milioni di euro;

la somma mutuabile consentirebbe agevolmente di acquistare, a ben vedere, non uno ma almeno tre compendi immobiliari della stessa consistenza degli attuali palazzi Marini o, meglio ancora, lo stesso compendio immobiliare oggi condotto in locazione che ha, al più, un valore certamente non superiore ad euro 150 milioni, realizzando così un notevole risparmio;

invero un mutuo pari ad euro 150 milioni, di durata, come detto, venticinquennale, avrebbe un costo non superiore a 10 milioni di euro all'anno;

la Camera, così, oltre a realizzare un risparmio immediato pari ad euro 20 milioni annui, si troverebbe alla fine del periodo proprietaria dell'immobile,

impegna l'Ufficio di Presidenza

a valutare nella immediatezza l'opportunità del mantenimento alle attuali condizioni del contratto di locazione in essere e di valutare concretamente l'ipotesi di procedere all'acquisto dell'immobile stesso, anche ricorrendo ad un mutuo fondiario.

9/Doc. VIII, n. 6/1. Labocchetta.

La Camera,

premesso che:

la Camera dei deputati, per le proprie esigenze di funzionamento, conduce in locazione, tra gli altri, gli immobili denominati Palazzo Marini 1, 2, 3, 4, per i quali corrisponde alla proprietà un canone annuo di oltre 30 milioni di euro;

beneficiaria di questa considerevole somma è la società Milano 90, dell'imprenditore Sergio Scarpellini, società che pure riceve dall'amministrazione della Camera ulteriori 17 milioni di euro circa per i servizi ancillari dalla stessa forniti nei locali oggetto della locazione;

la locazione degli immobili dell'ex albergo Marini, oggi denominati Palazzo Marini, venne decisa dall'allora Presidente della Camera, onorevole Luciano Violante,

tra il 1997 e il 2000, concludendo contratti di locazione della durata di nove anni rinnovabili con la previsione, altresì, di un'opzione di acquisto in favore della Camera dei deputati, al prezzo ritenuto congruo dall'Ufficio tecnico erariale, ridotto del 50 per cento dei canoni di locazione nel frattempo versati;

l'individuazione degli immobili dell'ex albergo Marini quale sede secondaria della Camera dei deputati avvenne quando gli stessi, inutilizzati da tempo, avevano necessità di ristrutturazione e di cambio di destinazione d'uso e non se ne poté determinare la congruità del prezzo della locazione proprio per tale ragione;

gli immobili furono acquistati dalla Milano 90 al fine ed in considerazione della conclamata volontà della Camera di condurli, poi, in locazione;

nel corso della locazione, la Camera dei deputati ha corrisposto alla società Milano 90 complessivamente oltre 300 milioni di euro, che ben avrebbero potuto essere utilizzati per l'acquisto dell'immobile che all'attualità può ritenersi avere un valore non superiore ad euro 150 milioni;

appare in ogni caso che il canone di locazione corrisposto attribuisce in linea teorica all'immobile un valore tra i 500 e i 600 milioni di euro, laddove venga applicato un tasso di rendita tra il 5 ed il 6 per cento, di guisa che ciascuno dei circa 12.000 metri quadrati avrebbe un valore tra i 41.600 e i 50.000 euro;

quanto innanzi collide pesantemente con i criteri di buona amministrazione e di economicità della gestione del denaro pubblico che contribuisce al bilancio di questa istituzione;

se la Camera contraesse un mutuo fondiario alle condizioni di mercato oggi prevalenti e nella forma prudente del tasso fisso, pagando come rata quanto oggi paga per canone di locazione, potrebbe ottenere, ad esempio, per una durata venticinquennale, un mutuo pari ad oltre 450 milioni di euro;

la somma mutuabile consentirebbe agevolmente di acquistare, a ben vedere, non uno ma almeno tre compendi immobiliari della stessa consistenza degli attuali palazzi Marini o, meglio ancora, lo stesso compendio immobiliare oggi condotto in locazione che ha, al più, un valore certamente non superiore ad euro 150 milioni, realizzando così un notevole risparmio;

invero un mutuo pari ad euro 150 milioni, di durata, come detto, venticinquennale, avrebbe un costo non superiore a 10 milioni di euro all'anno;

la Camera, così, oltre a realizzare un risparmio immediato pari ad euro 20 milioni annui, si troverebbe alla fine del periodo proprietaria dell'immobile,

impegna l'Ufficio di Presidenza

a valutare nella immediatezza l'opportunità del mantenimento alle attuali condizioni del contratto di locazione in essere e di valutare concretamente l'ipotesi di procedere all'acquisto di immobili anche ricorrendo ad un mutuo fondiario.

9/Doc. VIII, n. 6/1. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Labocchetta.

La Camera,

premesso che:

è stata affidata a ditte esterne la gestione di alcuni servizi di manutenzione, pulizia, distribuzione della posta, vigilanza, informatica, ed altri, nonché appalti per lavori di ristrutturazione dei palazzi della Camera dei deputati;

sono state segnalate da alcune organizzazioni sindacali varie inadempienze legislative e contrattuali da parte di queste ditte nei confronti dei propri dipendenti impegnati presso la Camera dei deputati, quali ritardi nel pagamento delle retribuzioni, non rispetto dell'inquadramento contrattuale, impedimenti allo svolgimento di assemblee sindacali, non riconoscimento del diritto di rappresentanza sindacale, ed altri,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad attuare un costante monitoraggio ai fini di un'attenta verifica del rispetto, da parte di queste società fornitrici di servizi o titolari di appalti di lavori, della legislazione sul lavoro e delle norme dei contratti collettivi di categoria.

9/Doc. VIII, n. 6/2. Mura, Borghesi.

La Camera,

premesso che:

il nostro Paese ed il nostro sistema produttivo stanno attraversando una pesantissima crisi economica, con gravi effetti sia sotto il profilo occupazionale che, inevitabilmente, sotto quello della riduzione della disponibilità fiscale dello Stato, determinato dall'abbassamento delle basi di ricchezza imponibili;

l'opera di razionalizzazione dei costi delle istituzioni (centrali e periferiche) non solo si rivela urgente sotto il profilo strettamente « contabile », ma si rende assolutamente necessaria per tentare di riavvicinare i cittadini alle istituzioni, conformandole all'andamento della vita economica del Paese;

è evidente che la democrazia e le istituzioni rappresentative abbiano un « costo funzionale intrinseco », ma in esso si annidano talvolta vetusti ed inaccettabili privilegi che fanno della « classe dei politici » una riprovevole « casta degli eletti »;

proprio attraverso i bilanci delle Camere rappresentative si possono snidare rendite e privilegi ancora vigenti che minano — agli occhi della pubblica opinione — la credibilità delle nostre istituzioni;

preso atto del vincolo della crescita zero della dotazione della Camera dei deputati per gli anni 2010 e 2011, si ritiene